



Patent Box

La normativa e la prassi di riferimento

Dott. Giuseppe Lagrutta





Riferimenti

DOCUMENTI OCSE

- Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, OECD/G20
- Beps Action 5 Final Report «Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance», 5 ottobre 2015

LEGISLAZIONE ITALIANA E PRASSI AMMINISTRATIVA

- Introduzione: art. 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014
- Modifiche: art. 5 del DL 3/2015 (Investment compact), art. 1, comma 148, legge 208/2015, art. 56 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva 2017)
- Decreto attuativo (MISE+MEF): D.M. 30 luglio 2015 sostituito dal D.M. 28 novembre 2017
- Provvedimenti del Direttore dell'Agencia delle entrate 10 novembre 2015 e 1 dicembre 2015
- Circolari Agenzia delle entrate 1 dicembre 2015 n. 36/E e 7 aprile 2016 n. 11/E



Patent Box domestico – in sintesi

Obiettivo

- Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all'estero da imprese italiane o estere.
- Incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia.
- Favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Soggetti ammissibili

- Tutte le **imprese che svolgano attività R&D finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni agevolati**. Sia attività «interna» che «esterna» (tramite, cioè, contratti di ricerca svolti con soggetti terzi o «intercompany», con limiti).



Patent Box domestico – in sintesi

Natura dell'agevolazione

- Regime di **tassazione agevolata su base opzionale** dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali
- Esclusione dal reddito d'impresa del **50%** (30% nel primo esercizio; 40% nel secondo esercizio) dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei suddetti beni immateriali. Detassazione per le eventuali plusvalenze.
- L'opzione ha durata per **5 periodi di imposta**, è irrevocabile e rinnovabile.

Ambito applicativo

- Redditi derivanti dall'**utilizzo diretto e indiretto** di (i) **software** protetto da copyright, (ii) **brevetti** industriali, (iii) **disegni e modelli** nonché (iv) **processi, formule e informazioni** relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
- **Marchi d'impresa** erano agevolabili per i primi due periodi d'imposta
- In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati e, facoltativamente, nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercompany, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito fruisce del beneficio a condizione che sia concordato con **ruling con l'Agenzia delle entrate**.



Opzione e durata del regime

- **Struttura:**

- regime opzionale (per singolo bene!!!);
- durata quinquennale;
- irrevocabile;
- rinnovabile.


- **Decorrenza:** periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. L'opzione viene comunicata dal contribuente:

- per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014: all'Agenzia delle Entrate con modalità telematiche con apposito modello, entro il 31 dicembre
- dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014: dichiarazione dei redditi

- **Imposte oggetto di agevolazione:** IRES ed IRAP



**La sequenza del Patent box:
in realtà questa sequenza può anche essere diversa**






Ambito soggettivo

- Tutti i **soggetti residenti** nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di **redditi d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi .
- Sono **escluse dall'agevolazione le società**:
 - assoggettate alle procedure di fallimento,
 - assoggettate alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e
 - assoggettate amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riguardo a quest'ultima, si ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.
- Inoltre, non possono, accedere al regime agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d'impresa, che **determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica** (nuovo regime forfetario, *tonnage tax*, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.)



Ambito soggettivo / 2


- Per fruire dell'agevolazione, in osservanza al principio OCSE c.d. "*nexus approach*", occorre che colui che esercita l'opzione abbia **diritto allo sfruttamento economico** dei beni immateriali e svolga **attività di ricerca e sviluppo**. Ciò consente di collegare il godimento dell'agevolazione all'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso.
- In altri termini deve esserci un "**nesso**" tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.






Ambito soggettivo / 3

In ambito OCSE ha assunto particolare importanza il concetto di «substantial activity» in connessione con i regimi dedicati agli «intangibili»: se da un lato tali regimi destano remore ai fini dell'erosione della base imponibile, dall'altro, a livello internazionale, si riconosce che le IP intensive industries sono una fattore importante per la crescita e lo sviluppo



Affinché i benefici siano concessi a fronte di «substantial activity» (i.e. siano concessi a chi effettivamente svolge attività di R&D) è stato individuato il cd. **NEXUS APPROACH**



La spesa in R&D assurge a **condizione necessaria** per accedere all'agevolazione, costituendo indice e garanzia dello svolgimento di un'attività materiale e rilevante (c.d. "substantial activity")



Ambito oggettivo

In particolare, l'agevolazione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

1

Software protetto da copyright *

2

Brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione *

3

Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili

4

«Know-how»: Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

5

Due o più beni immateriali tra quelli indicati ai punti precedenti, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto/famiglia di prodotti o di un processo/gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi

** Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'UE e internazionali*



Ambito oggettivo

Software

Per **software protetto da copyright** si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

- Necessità della **dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente che autocertifici**:
 - titolarità dei diritti esclusivi, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto);
 - la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno;
 - descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile



Ambito oggettivo

Brevetti

Brevetti concessi o in corso di concessione.

- **Tipologie** di brevetto:
 - per invenzione;
 - per modello di utilità;
 - per nuove varietà vegetali;
 - Certificato complementare per prodotti medicinali e fitosanitari
- Necessità della **prova** di avvenuto **deposito** o di avvenuta **concessione**. I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.



Ambito oggettivo

Disegni e modelli

Per **disegni e modelli** “giuridicamente tutelabili”, si intendono:

- le domande di registrazione di disegni e modelli;
- i disegni e modelli registrati;
- i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);
- il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).



Ambito oggettivo

Know-How

Ai fini del regime opzionale si considerano “giuridicamente tutelabili”, le **informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore.;
- abbiano **valore economico** in quanto segrete, nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure** da ritenersi ragionevolmente adeguate a **mantenerle segrete**.



Ambito oggettivo

Know-How

La prova deve risultare da una **dichiarazione sostitutiva** che contenga, fra l'altro:

- La **descrizione delle informazioni o esperienze** in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative **fonti documentali** interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione [ad esempio: *documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale - accordi di non divulgazione - accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza - informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali "segreto", "riservato" o "confidenziale"), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate*];



Ambito oggettivo Know How

- L'attestazione che tali informazioni o esperienze **non siano note o facilmente accessibili**;
- L'attestazione dell'adozione di **misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza** delle informazioni, con la descrizione delle misure di segretezza adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze *[ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative].*



Ambito oggettivo

Know-How

Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.

Ai fini del regime opzionale non saranno pertanto prese in considerazione **dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza** di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all'obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell'articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.



Ambito oggettivo

Know-How – Action 5 Beps

- L'Action 5 consente di agevolare il know-how entro taluni **limiti dimensionali** (fatturato di gruppo fino a 50mln€ e ricavi da IP non superiori a 7,5 mln€);
- Inoltre, l'Action 5 richiede che tali asset siano «***non-obvious, useful, and novel, and are certified as such in a transparent certification process by a competent government agency that is independent from the tax administration***».
- Nella normativa interna non vi è alcuna previsione che limiti, nel senso sopra indicato, l'applicazione del regime di favore al know-how.



Ambito oggettivo

Marchi: novità normative


Sulla base delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 37-43), i marchi rientravano a pieno titolo tra i beni immateriali agevolabili.

In seguito al **D.L. 50/2017** (Manovra Correttiva 2017) ed al **D.M. 28 novembre 2017**, i **Marchi d'Impresa** sono stati eliminati dall'elenco dei beni immateriali agevolabili.

- Tale modifica consente all'Italia di allineare definitivamente la disciplina nazionale alle **indicazioni OCSE** (Action 5 Beps);
- **Clausola di salvaguardia (*Grandfathering*)**: l'opzione esercitata per i primi due periodi d'imposta (2015 e 2016 per soggetti solari) ha durata pari a 5 periodi d'imposta ovvero, se è inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile;
- **Obblighi di monitoraggio**: a partire dal terzo periodo d'imposta (2017 per i soggetti solari) i contribuenti devono dare indicazione in dichiarazione dei redditi (cfr. RS 270 Unico 2018) di:
 - Numero di marchi agevolati;
 - Reddito agevolabile;
 - I paesi esteri in cui sono residenti (i) la società che esercita il controllo sul contribuente e (ii) le società correlate dalle quali il contribuente riceve compensi per lo sfruttamento dei marchi oggetto di agevolazione;
- **Scambio di informazioni**: l'Agenzia delle Entrate comunica alle amministrazioni fiscali dei paesi esteri (di cui sopra) il nominativo del contribuente che ha esercitato l'opzione sui marchi. Tale scambio informativo si affianca a quello previsto in ambito UE (Direttiva 2011/16/; art. 4, comma 1-bis, D. Lgs. 29/2014).



Definizione di R&S



**attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento
del valore dei beni**



Definizione di attività di Ricerca e Sviluppo

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di cui all'**art. 6 del D.M. 28 novembre 2017**, le seguenti attività:

- ❖ **la ricerca fondamentale**, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente nelle attività di ricerca applicata e design;
- ❖ **la ricerca applicata**, da intendersi come: **ricerca pianificata** per acquisizione di nuove conoscenze e capacità per sviluppare nuovi prodotti/processi/servizi o migliorarli se già esistenti; **sviluppo sperimentale e competitivo**, ossia acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale per lo sviluppo di prodotti/processi/servizi nuovi o migliorati
- ❖ **il design**, con ciò intendendosi le attività di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte;
- ❖ L'ideazione e la realizzazione del **software protetto da copyright**;
- ❖ Le **ricerche preventive, i test, gli studi** e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'**ottenimento** e il **mantenimento** dei relativi diritti, il **rinnovo** degli stessi a scadenza, la **protezione** di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.



Il calcolo dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP – per la cui determinazione occorre:

- individuare, innanzitutto, il **reddito agevolabile** derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto Patent Box;
- calcolare, poi, il c.d. **nexus ratio**, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 5 del medesimo decreto;
- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la **quota di reddito agevolabile**, prevista dall'articolo 9, comma 7 del decreto.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il **50 per cento** del relativo ammontare. Tuttavia, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al **30 e al 40 per cento** (cfr. articolo 9, comma 8 del decreto)



Il reddito agevolabile

Utilizzo diretto del bene immateriale

- Utilizzazione nell'ambito dell'attività di impresa
- Per la determinazione del reddito agevolabile si dovrà determinare il «**contributo economico**» dei beni immateriali agevolati alla formazione del reddito complessivo



- Obbligo di determinare il contributo economico in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate sulla base di un apposito **accordo**
- L'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è presentata la richiesta

Concessione in uso del bene immateriale

- Concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali;
- Il reddito agevolabile è costituito dai **canoni** derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali **al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti** di competenza del periodo



- Con parti terze, nessun obbligo di accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate
- Nel caso di concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali a società del «**gruppo**», l'**accordo preventivo** con l'Agenzia delle Entrate è facoltativo

Cessione (plusvalenze) del bene immateriale

- Le **plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali** a condizione che almeno il **90%** del corrispettivo sia reinvestito (prima della chiusura del 2° periodo d'imposta successivo) in attività di R&S per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento di **altri beni immateriali**



- Nell'ipotesi specifica di operazioni intercompany, la plusvalenza può essere determinata in conformità ad un accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate



Il reddito agevolabile – utilizzo diretto

- Per la determinazione del reddito agevolabile si dovrà determinare il **contributo economico** dei beni immateriali (oggetto di agevolazione) alla formazione del reddito complessivo (o perdita) dell'impresa.
- Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “**conto economico virtuale**” riferibile al bene immateriale (si assume quindi l'esistenza di un **ramo d'azienda autonomo** deputato alla concessione in uso dei beni immateriali alle altre funzioni aziendali), che tiene conto:
 - per la parte delle componenti positive, della “royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato
 - per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo
- Ai fini del calcolo, componenti positive e negative rilevano in base ai **valori fiscali**



Il reddito agevolabile – utilizzo indiretto

- Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dalla **differenza** tra
 - i canoni attivi (royalties), sia da parti correlate che da soggetti terzi, e
 - i costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d'imposta
- Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l'opzione e per violazione dei diritti sugli stessi
- Ai fini del calcolo, componenti positive e negative rilevano in base ai **valori fiscali**



Coefficiente (cd. nexus ratio)

Ricerca & sviluppo – da chi è svolta?

1. Direttamente dai soggetti beneficiari
2. Da università o enti di ricerca e organismi equiparati
3. Da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa



**Impatto favorevole sul
coefficiente R**

1. Società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa
2. Il soggetto beneficiario ha acquisito, anche mediante licenza di concessione in uso, il bene immateriale




**Impatto sfavorevole sul
coefficiente R**



Coefficiente (cd. nexus ratio)

Determinazione del coefficiente (*Modified Nexus Approach*)

Il calcolo, a regime, avviene bene per bene e con approccio progressivo e additivo



N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi

Rilevano i costi sostenuti, **indipendentemente dal regime fiscale o dal trattamento contabile**

- Non rilevano interessi passivi, spese relative agli immobili ed altre spese non direttamente collegate all'IP.



Coefficiente

La determinazione del coefficiente

Caso 1: R&D «in house»

- ❑ Costi **integralmente** rilevanti = **200**
 - Spese di R&D «in house» = 100
 - Spese R&D universitaria = 100
- ❑ Costi **parzialmente** rilevanti = **0**

$$\frac{100 + 100}{100 + 100} = 1$$

✓ **Moltiplicatore = 1** => **NON** si determina alcuna riduzione della % di teorica fruizione dell'agevolazione

Caso 2: costi di acquisizione

- ❑ Costi **integralmente** rilevanti = **100**
 - Spese di R&D «in house» = 100
- ❑ Costi **parzialmente** rilevanti = **100**
 - Spese per acquisizione IP = 100

$$\frac{100 + 30}{100 + 100} = 65\%$$

✗ **Moltiplicatore < 1 (65%)** => **RIDUZIONE** della % di teorica fruizione dell'agevolazione



Reddito agevolabile

Esempio

Tipologia di spesa	
- Costo per acquisizione brevetto	30
- Spese per il personale impiegato dirett. in R&D del brevetto	50
- Costi generali non direttamente collegabili	50
- Spese di ricerca in outsourcing relative al brevetto	40
<i>commissionate ad Università</i>	10
<i>commissionate a soggetti terzi</i>	30

Reddito derivante dal brevetto	
Royalty	<u>230,00</u>
Personale	-50,00
Costi generali	-50,00
Ammortamento	-4,67
Outsourcing	<u>-40,00</u>
Totale reddito	85,33

- Determinazione della quota di reddito agevolabile

Denominatore: 120 (30+50+10+30)

Numeratore: 50+40+27 (*limite: 30%*90= 27 vs 30*) = 117

Coefficiente (117/120) = 97%

Reddito derivante dal brevetto escluso: 97% X 85,33 X 50% = 41



Il regime transitorio per il nexus ratio

- Per la fase iniziale di applicazione del regime, l'art. 9 del decreto stabilisce modalità semplificate di determinazione del coefficiente, per permettere alle imprese di sviluppare adeguati sistemi di tracking and tracing dei costi e dei ricavi legati ai singoli IP.
- Il **regime transitorio** è valido per i primi tre periodi di imposta (**2015-2017**):
 - si considerano, ai fini del calcolo del coefficiente, non solo i costi sostenuti nell'anno in corso, ma anche quelli sostenuti nei **tre periodi di imposta precedenti** (es: 2012-2015).
 - si considerano le due categorie di costi come grandezze aggregate e quindi **senza necessità di distinguere per singolo IP**.

In questo periodo (2015-2017) il rapporto fra costi qualificati e costi complessivi di ricerca e sviluppo è "mobile", vale a dire che per ogni anno che si aggiunge se ne abbandona uno, quello più antico, fino ad arrivare al 2018

- **A regime (dal 2018)** si considerano i costi distintamente per **ciascun bene immateriale**. Inoltre, i **costi** inclusi nel rapporto saranno solo **quelli in cui trova applicazione il regime patent box**, vale a dire saranno quelli dal 2015 in poi, mentre non assumeranno più alcuna rilevanza quelli del periodo ante patent box (2012-2014).



Profili procedurali: ruling obbligatori e facoltativi

Utilizzo diretto dell'asset	Ruling obbligatorio
Concessione infragruppo dell'asset	Ruling facoltativo
Concessione a terzi dell'asset	No ruling
Plusvalenza da cessione infragruppo dell'asset	Ruling facoltativo
Plusvalenza da cessione a terzi dell'asset	No ruling



Grazie per l'attenzione

